

CONVENZIONE QUADRO

TRA

Il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (qui di seguito denominato **CoNISMa**), con sede legale in Roma, Piazzale Flaminio 9, codice fiscale 91020470109 rappresentata dal Presidente e legale rappresentante Prof. Antonio Mazzola, nato a Castelbuono (PA) il 10/03/1951, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio, a quanto segue autorizzato dalla Giunta Amministrativa del CoNISMa con delibera del 10 ottobre 2013 (Verbale n. 157)

E

L'Università degli Studi di Trieste (qui di seguito **Università di Trieste**), con sede in Trieste, Codice Fiscale , rappresentata dal Magnifico Rettore , prof. Maurizio Fermeglia, nato a Trieste, il 9/10/1955, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale dell'Università medesima, Piazzale Europa n. 1 – Trieste, di seguito denominata anche "Università" o "Ateneo", a quanto segue autorizzato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Trieste nella seduta del 29 giugno 2018

PREMESSO, CONSIDERATO, RICONOSCIUTO CHE

— l'Università è il centro primario della ricerca scientifica oltre che della formazione e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Soggetti di ricerca extra - ovvero intra - universitari per promuovere l'esecuzione anche congiunta di progetti finanziati dallo Stato e da altri Organismi pubblici, nazionali, internazionali o Soggetti privati;

— in base all'atto costitutivo e allo statuto, il CoNISMa ha il compito di promuovere e coordinare le ricerche e le altre attività scientifiche e formative nel campo delle Scienze del Mare tra le Università consorziate, favorendo collaborazioni tra le Università ed altri Enti di Ricerca pubblici o privati, tanto nazionali che internazionali;

— in relazione all'assetto organizzativo dell'Università di Trieste, le attività nel settore delle Scienze del Mare sono svolte principalmente presso i propri Dipartimenti che già afferiscono al Consorzio e che di seguito sono evidenziati: Dipartimento di Matematica e Geoscienze;

— in tal senso, in via estensiva, ulteriori Dipartimenti potranno essere coinvolti nelle problematiche del mare, anche investendo competenze economiche, giuridiche, sociali, veterinarie ecc., già presenti ed attive nell'Università di Trieste ed altre competenze che, di volta in volta, possano essere coinvolte in attività formative e di ricerca;

— è ritenuto opportuno da parte dell'Università degli Studi di Trieste e del CoNISMa, dare maggiore impulso a dette attività di ricerca e formative, utilizzando le risorse del Consorzio e valorizzando le sinergie tra tali risorse ed i mezzi messi a disposizione dall'Università degli Studi di Trieste;

— sussiste la necessità, per i docenti, i ricercatori ed i tecnici dell'Università di Trieste di poter accedere ai laboratori nazionali e internazionali che operano nel campo delle Scienze del Mare — ivi incluso l'accesso ai mezzi navali — "*facilities*" tutte che sono riconducibili nell'ambito della propria attività di coordinamento consortile;

— il CoNISMa intende favorire la promozione e lo sviluppo delle attività didattiche con azioni di sostegno e di rafforzamento, con particolare riguardo ai Master ed al Dottorato di Ricerca, e contribuire alla preparazione di figure professionali altamente qualificate, sia attraverso l'organizzazione di Scuole nazionali e di corsi di formazione per tecnici, sia attraverso l'appoggio ai Corsi di Studio e di Perfezionamento, alle Scuole di

Specializzazione e alle Scuole di Dottorato, atteso che tali azioni si esplicheranno tanto mediante il finanziamento di borse di studio (come già avvenuto numerose volte negli anni addietro), tanto attraverso il coinvolgimento diretto di ricercatori ed altri esperti di alta specialità e di competenze elevate su indicazione dell'Università ed in sinergia con la stessa, ed infine utilizzando laboratori e risorse proprie che potranno derivare da progetti nazionali ed internazionali;

- risulta opportuno procedere alla stipula di un nuovo atto convenzionale, che sostituisca la precedente Convenzione già in atto tra Università degli Studi di Trieste e Conisma, siglata in data 21 novembre 1995;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Considerato quanto espresso nelle "Premesse", che fanno parte integrante della presente Convenzione, le attività del CoNISMa potranno essere svolte presso il Dipartimento precedentemente citato nonché presso gli altri che potranno aggiungersi nel tempo, appartenenti all'Università di Trieste.

Ai fini della presente Convenzione, l'Unità Locale di Ricerca CoNISMa (qui di seguito ULR) è localizzata presso il Dipartimento di Matematica e Geoscienze, Via Weiss 2 cap 34128, stante la maggiore concentrazione di competenze sulle Scienze del Mare attualmente presenti presso predetto Dipartimento.

ART. 2

A. Per quanto riguarda gli aspetti generali e giuridico-istituzionali e per quanto pertiene all'attività di programmazione, l'esecuzione, applicazione e interpretazione della presente Convenzione è affidata:

— per quanto riguarda l'Università di Trieste, al Rappresentante dell'Università in seno al Consiglio Direttivo del CoNISMa;

— per quanto riguarda CoNISMa, al Presidente.

B. Per quanto riguarda gli aspetti operativi, tecnico-scientifici, logistici e amministrativi, legati alla realizzazione delle attività di uno specifico progetto allocate presso l'Università di Trieste, l'applicazione delle norme pattuite nella presente Convenzione verrà affidata:

— per quanto riguarda l'Università, al Direttore del Dipartimento dove saranno svolte dette attività;

— per quanto riguarda CoNISMa, ad un Responsabile ULR di progetto, nominato dalla Giunta Amministrativa e comunicato al Rappresentante dell'Università in seno al Consiglio Direttivo del CoNISMa.

ART. 3

I programmi di ricerca che si possono articolare - in quanto alla loro concreta esecuzione - in progetti specifici dell'ULR CoNISMa sono predisposti, approvati e finanziati dagli Organi direttivi del CoNISMa, previ accordi attuativi con i Dipartimenti coinvolti che autorizzano l'esecuzione delle attività, sulla base del proprio assetto organizzativo interno, anche per quanto pertiene alla disponibilità di personale e di attrezzature dei Dipartimenti secondo quanto previsto ai successivi articoli della presente Convenzione.

Se ritenuto d'interesse da parte di CoNISMa per lo svolgimento dei programmi di ricerca, i Dipartimenti potranno attivare borse di ricerca, ai sensi dell'art. 18, comma 5 lettera f) della L. 210/2010, previa sottoscrizione di apposita convenzione di finanziamento da parte di CoNISMa. Le borse potranno essere poi attivate con emissione di appositi bandi in cui saranno precisati i requisiti richiesti in base alle specifiche attività da svolgere. Gli oneri finanziari delle borse dovranno essere

totalmente a carico del CoNISMa, ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e gli eventuali oneri assicurativi.

La responsabilità dell'attuazione dei programmi approvati è riservata ai Soggetti affidatari di cui al precedente art. 2 in base alle rispettive competenze.

ART. 4

Programmi comuni di ricerca del CoNISMa e dei Dipartimenti di cui all'Art. 1, primo comma, possono essere finanziati:

- a) direttamente tramite il CoNISMa e i Dipartimenti con la previsione di attivazione di specifici progetti - inclusi quei progetti che devono essere svolti in determinate aree geografiche indicate da specifici programmi e/o *call* nazionali e internazionali;
- b) utilizzando i contributi pubblici per i progetti di ricerca scientifica acquisiti e di pertinenza di ciascuna Parte coinvolta nei programmi stessi.

Il CoNISMa e i Dipartimenti di cui all'Art. 1 potranno assegnare proprio personale alla realizzazione di tali programmi.

Il Direttore del CoNISMa in base ai dati amministrativi ed economici desumibili dal sistema contabile del CoNISMa e in accordo con il Responsabile ULR di progetto di cui all'art.2 preparerà una relazione certificata sull'entità dei finanziamenti stanziati dal CoNISMa per tutti quei programmi che prevedono il coinvolgimento, e che hanno coinvolto il personale scientifico e tecnico afferente ai Dipartimenti, l'organizzazione, i locali e le attrezzature del Dipartimento. Tale relazione verrà trasmessa annualmente e a consuntivo, dal Presidente del CoNISMa al Rappresentante dell'Università in seno al Consiglio Direttivo del CoNISMa che provvederà, a sua volta a trasmetterla al Rettore e ai competenti uffici dell'Università.

ART. 5

I Dipartimenti, previ specifici accordi sottoscritti dalle Parti, potranno consentire che attrezzature acquistate con risorse del CoNISMa vengano allocate ed installate presso i locali dei Dipartimenti. I Dipartimenti, compatibilmente con le esigenze di ricerca del CoNISMa potranno utilizzare dette attrezzature per progetti di ricerca del Dipartimento stesso.

Analogamente, i ricercatori dei Dipartimenti e loro eventuali collaboratori beneficiari di un contratto ad hoc e di cui al seguente art.7 - impegnati nell'esecuzione di progetti del CoNISMa - previ specifici accordi sottoscritti tra le parti, potranno utilizzare attrezzature dei Dipartimenti, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca dei Dipartimenti.

I costi di gestione di tali attrezzature ed i materiali di consumo, saranno a carico della Parte che avrà titolo di utilizzarli.

I costi assicurativi e di manutenzione straordinaria verranno concordati di volta in volta secondo le peculiarità del caso.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici, le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese in specifici accordi sottoscritti dalle Parti.

ART. 6

Nell'attuazione dei programmi in relazione a specifici progetti, nei limiti e nelle forme consentite e previste da ciascuno di essi, verranno riconosciute al Dipartimento ospitante le attività, forme di ristoro finanziario al fine di partecipare al rimborso degli oneri di funzionamento ordinario. Detti interventi finanziari saranno stabiliti

secondo modalità tecnico giuridiche compatibili rispetto all'assetto contrattuale di ciascun progetto, nonché nella misura concordata tra il Responsabile ULR di progetto ed il Direttore del Dipartimento, i quali daranno comunicazione ufficiale al Presidente del CoNISMa e al Rappresentante dell'Università in seno al Consiglio Direttivo del CoNISMa.

ART. 7

L'Università prende atto che CoNISMa può svolgere i propri programmi in collaborazione con il personale universitario, e utilizzando personale proprio e/o personale dipendente da altri Enti, comandato o distaccato presso l'Unità Locale di Ricerca.

Il personale del CoNISMa, preventivamente informato dal CoNISMa stesso nella qualità di datore di lavoro, si dovrà attenere alle norme generali di disciplina e di sicurezza vigenti all'interno dei Dipartimenti, norme che il Dipartimento si impegna a comunicare (comprensivi di eventuali aggiornamenti) e di cui il CoNISMa dichiara di impegnarsi a prendere visione e che dichiara di accettare e far accettare dal personale che opera presso la struttura Dipartimentale.

La responsabilità dei Dipartimenti nei confronti di detto personale e per gli atti dallo stesso personale compiuti nell'ambito delle strutture operative appartenenti ai Dipartimenti coinvolti è regolata dalle disposizioni di legge. Il personale del CoNISMa dovrà essere coperto da idonea polizza di assicurazione, a carico del CoNISMa, per infortuni e responsabilità civile per tutta la durata delle attività.

La lista del personale di cui al presente articolo, ed ogni sua variazione, sarà concordata tra il Direttore del Dipartimento ed il Responsabile ULR di progetto e verrà comunicata al Direttore del CoNISMa e al Rappresentante dell'Università all'interno del Consiglio Direttivo del CoNISMa.

ART. 8

Allo svolgimento dei programmi del CoNISMa articolatisi successivamente nei progetti di comune interesse con i Dipartimenti, collabora personale docente e tecnici dipendenti dall'Università, nel rispetto delle norme vigenti in materia e previo assenso degli interessati nonché nulla osta del Dipartimento di afferenza. A detto personale il CoNISMa può assegnare un incarico gratuito di ricerca, o di collaborazione tecnica, che preveda, sotto il profilo finanziario, il solo rimborso delle spese sostenute dai collaboratori stessi per l'esecuzione delle attività predette. Nei limiti delle norme vigenti, può essere assegnato dal CoNISMa al personale docente e ricercatore un "incarico di ricerca" retribuito ed ai tecnici associati agli stessi programmi un "incarico di collaborazione tecnica" retribuito, nel rispetto delle norme previste nei Regolamenti dell'Università di Trieste e della normativa nazionale.

L'espletamento degli incarichi deve essere compatibile con il pieno adempimento, da parte degli interessati, dei propri doveri nei confronti dell'Università.

L'Università accorda al CoNISMa la possibilità di rendicontare i costi correlati all'attività svolta da detto personale nell'ambito di programmi, nazionali ed internazionali, di comune interesse e nei quali sia previsto il co-finanziamento tramite il computo di mesi-uomo impegnati nelle attività di cui trattasi.

L'Università, a sua volta e con le stesse modalità, può utilizzare per le proprie attività scientifiche e didattiche, previo nulla osta del Responsabile ULR di progetto e consenso degli interessati, personale dipendente o collaboratore del CoNISMa, limitatamente ai settori di ricerca propri del Consorzio, nell'ambito di attività istituzionali proprie di condiviso e comune interesse dell'ULR.

ART. 9

Il CoNISMa si impegna, a cadenza annuale ed in occasione della consegna del bilancio consuntivo annuale, a trasmettere all'Università di Trieste apposita scheda

contabile certificata, estratta dal proprio stesso Bilancio, da cui si desumano le risorse ed i costi per *facilities*, umane e strumentali, opportunamente valorizzate anche quali contributi in natura di cui il Dipartimento - in cui è allocata l'ULR CoNISMa - ha usufruito nel corso dell'anno.

ART. 10

Il CoNISMa e l'Università di Trieste concordano sull'opportunità di menzionare reciprocamente l'altra Parte in ogni opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso di una delle Parti, nel quadro della presente Convenzione e si impegnano a vigilare che gli autori ottemperino a questa indicazione.

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente.

Art. 11

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza del presente impegno.

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

ART. 12

Nell'ambito di progetti commissionati a CoNISMa da Enti Pubblici e Privati, il Consorzio potrà avvalersi, mediante la stipula di appositi contratti a corrispettivo, di prestazioni e servizi dei Dipartimenti per l'esecuzione di ricerche, consulenze e studi specifici.

ART. 13

I dati trattati in esecuzione della presente convenzione, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

ART. 14

Le Parti aderenti alla presente Convenzione hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla Convenzione stessa; il recesso deve essere esercitato con comunicazione scritta da notificare all'altra Parte mediante raccomandata a/r. Il recesso ha effetto decorsi 30 giorni dalla data di notifica dello stesso. In caso di esercizio di recesso unilaterale, le Parti convengono fin d'ora che saranno portate a termine tutte le attività previste dalla Convenzione e da eventuali accordi attuativi in corso di esecuzione al momento del recesso, salvo diverse pattuizioni specifiche intervenute tra le Parti.

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

ART. 15

La presente Convenzione ha durata di 4 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi quadriennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno sei mesi prima della scadenza.

ART. 16

Il CoNISMa non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia

autorizzazione da parte dell'Università. L'Università non si assume le obbligazioni del CoNISMa né può assumere obbligazioni per conto del CoNISMa. E' esclusa ogni garanzia dell'Università sui prestiti contratti dal CoNISMa.

ART. 17

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Nessuna spesa deriva dalla presente convenzione.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Luogo e data

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI
TRIESTE

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO
PER LE SCIENZE DEL MARE

Prof. Maurizio Fermeglia

Prof. Antonio Mazzola

- firmato digitalmente -

- firmato digitalmente -